

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 817 del 21 Marzo 2006

Piano assunzioni della Regione del Veneto per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell'art. 2, comma 4, legge regionale n. 8 agosto 1997, n. 31. Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2006/2008, ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'Assessore alle Politiche degli enti locali e del personale, Stefano Antonio Valdegamberi, riferisce quanto segue.

L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, effettuino una programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo, in caso di mancato raggiungimento della quota d'obbligo prevista dalla normativa vigente, delle unità di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili.

Al riguardo, l'art. 31 della L.R. n. 1/1997, così come modificato dal comma 1 dell'art. 81 della L.R. n. 5/2000, ha formalmente recepito il suesposto principio.

L'art. 2, comma 4, della L.R. 8 agosto 1997, n. 31 prevede peraltro che la Giunta regionale predisponga con cadenza annuale o biennale un proprio piano di assunzioni.

Prima di procedere a tali adempimenti, l'Amministrazione regionale ha provveduto, con precedente deliberazione di Giunta della seduta odierna, ad adeguare la propria dotazione organica in base ai trasferimenti di personale in uscita effettuati verso Sistemi Territoriali SpA e a rimodulare la dotazione organica così risultante in conformità alle indicazioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge del 30.12.2004, n. 311, legge finanziaria per l'anno 2005.

Ciò premesso, l'obiettivo primario del presente provvedimento risulta comunque essere la quantificazione delle esigenze di personale da assumere per l'anno in corso, nonché, a livello di programmazione triennale del fabbisogno di personale, la definizione di criteri a più lunga scadenza concernenti, in particolar modo le seguenti materie:

– la conferma nella programmazione del ricorso alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro per il triennio 2006-2008, sin d'ora quantificati in n. 40 contratti, di cui n. 20 nel 2006, n. 15 nel 2007 e n. 5 nel 2008;

– le assunzioni in ruolo tramite scorrimenti delle vigenti graduatorie di concorso.

– le assunzioni dalle vigenti graduatorie a tempo indeterminato (anche di qualifica dirigenziale) anche con contratto a tempo determinato.

– il rispetto, per il triennio 2006-2008, del limite della spesa per il personale fissato dall'art. 1, comma 198, della legge del 23.12.2005, n. 266, legge finanziaria per l'anno 2006, nel limite di quella sostenuta nell'anno 2004 meno l'1%, salvo l'esito del ricorso avanti la Corte Costituzionale.

Per quanto concerne tali punti, con il presente atto preme fissare alcune linee guida che l'Amministrazione regionale seguirà nel triennio di riferimento relativamente ad ognuno dei singoli istituti sopracitati.

In particolare, l'illustrazione del contenuto del piano assunzioni della Regione Veneto per l'anno 2005 necessita di alcune brevi considerazioni preliminari sulle linee che ne hanno guidato la redazione.

La legge 30.12.2004, n. 311, legge finanziaria per l'anno 2005, ha presentato diverse novità in materia di organici, mobilità ed assunzioni per le pubbliche amministrazioni, disponendo misure di contenimento della spesa per il triennio 2005/2007 attraverso interventi significativi su tutte le fasi della gestione del personale.

In particolare, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 17.12.2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme delle leggi finanziarie per gli anni 2003 e 2004, laddove prescrivevano limiti percentuali definiti entro cui le Regioni e le Autonomie locali avrebbero dovuto contenere le assunzioni a tempo indeterminato, l'art. 1, comma 98 della legge n. 311/2004 ha stabilito un diverso meccanismo volto ad assicurare il concorso delle Regioni e delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Specificamente, le Regioni e le Autonomie locali sono obbligate a conseguire economie di spesa non inferiori a 213 milioni di euro lordi, da effettuarsi nel corso dell'anno 2005, a valere sulla spesa

che dette amministrazioni avrebbero potuto sostenere per le assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato. Analogamente, per l'anno 2006 le economie dovranno essere non inferiori a 572 milioni di euro, per il 2007 ad 850 milioni e, infine, a partire dal 2008, a 940 milioni.

Attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.2.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 2.3.2006, conseguente all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, in sede di Conferenza Unificata, raggiunto in data 24.11.2005 e rettificato in data 26.01.2006, sono stati fissati i criteri ed i limiti per le assunzioni da effettuarsi per il triennio 2005/2007. In sintesi, i termini del suddetto accordo prevedono la fissazione per ciascuna Regione e per il relativi Enti strumentali o assimilati degli obiettivi di risparmio relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Spetterà poi a ciascuna Regione la ripartizione dell'importo determinato applicando la medesima metodologia anche tra gli Enti strumentali, certificando il conseguimento del relativo risultato.

Venendo alla legge finanziaria per l'anno 2006, la n. 266 del 23.12.2005, all'art. 1, comma 198, si dispone che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non debbano superare per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1%. A tale fine si devono considerare anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto flessibile o con convenzioni.

Le spese di personale vanno altresì considerate al netto, per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei CCNL e, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese derivanti dai rinnovi dei CCNL intervenuti successivamente all'anno 2004.

Per poter raggiungere il suddetto obiettivo le amministrazioni possono utilizzare una serie di strumenti introdotti dalla stessa legge finanziaria riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo del personale a tempo determinato, nonché altre specifiche misure in materia di personale.

La verifica del rispetto dei vincoli di cui al sopra illustrato comma 198 deve avvenire attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Al riguardo si precisa che in data 16.3.2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha indicato i criteri per l'applicazione dell'art. 1 comma 198 della legge n. 266/2005, invitando ciascuna regione a statuto ordinario a farli propri. In particolare, è stato precisato che:

1. sono da escludersi le spese sostenute per il personale trasferito alle Regioni dallo Stato in seguito a processi connessi: al trasferimento di funzioni e competenze dallo Stato alle Regioni, a specifiche normative statali, a privatizzazioni o a previsioni contrattuali relative al comparto Scuola ;
2. le spese di personale vanno considerate - nelle diverse annualità -, al netto delle spese relative ad assunzione o a stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni di servizio con altre forme di lavoro flessibile effettuate per la realizzazione di programmi o progetti, qualora il relativo onere risulti a carico di finanziamenti e cofinanziamenti della Unione Europea o dello Stato, ivi comprese le spese di personale impegnato negli interventi conseguenti a dichiarazioni di stati di emergenza.

Si dà atto che in sede di direttive di bilancio per l'anno 2006, si provvederà tra l'altro a fornire indicazioni agli enti strumentali per l'applicazione del citato art. 1, comma 198, in coerenza con i criteri definiti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Va dato conto altresì che le disposizioni contenute nel presente provvedimento in materia di programmazione triennale del fabbisogno e di reclutamento del personale conseguono all'accordo di concertazione intervenuta tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU aziendali in data 22 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie locali del 1.4.1999.

Il complesso quadro normativo sopra delineato, va integrato con la disciplina vigente in materia di mobilità, istituito che il legislatore nazionale degli ultimi anni ha inteso privilegiare in un'ottica di sempre maggiore contenimento della spesa per le nuove assunzioni e di una più razionale distribuzione del personale tra le pubbliche amministrazioni. La razionale distribuzione delle risorse all'interno delle Segreterie, costituisce principio di buona amministrazione, propedeutico a qualsiasi ragionamento in merito all'andamento dei processi occupazionali, in via generale, l'istituto della

mobilità interna appare lo strumento più adeguato per il corretto perseguimento delle necessità organizzative e per la crescita professionale del personale.

Fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005, la mobilità esterna costituisce uno strumento indispensabile per assicurare professionalità particolari, provenienti da esperienze fatte presso altre Amministrazioni, anche in ipotesi di mancanza di specifiche graduatorie concorsuali pubbliche. I comandi e trasferimenti non possono considerarsi quali istituti alternativi alla mobilità interna, poiché ciò comporterebbe un crescente aumento della spesa per l'Amministrazione, mentre sono sempre ammessi in presenza di una corrispondente mobilità in uscita.

Preso atto di quanto deliberato in data odierna da quest'organo in materia di rimodulazione della dotazione organica, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 93, della legge n. 311/2005 e del DPCM del 15.2.2006, la presente deliberazione contiene, altresì, gli indirizzi e i risparmi di spesa che gli enti strumentali della Regione dovranno osservare per poter procedere a nuove assunzioni.

La Regione del Veneto, nell'ambito dei suoi autonomi poteri organizzativi e avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4, comma 4, del citato DPCM del 15.2.2006, ha inteso calcolare l'entità dei risparmi di spesa da porre a carico dei propri enti strumentali attraverso l'applicazione di una mera formula matematica che ha preso come punto di riferimento il personale in servizio degli enti strumentali alla data del 31.12.2004. L'avvenuto rispetto dei vincoli di spesa dovrà essere certificato da parte di questa amministrazione.

Gli enti in parola saranno quindi tenuti ad adottare immediatamente rispettivi atti di competenza in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale, dai quali risulti il conseguimento dei risparmi di spesa più analiticamente indicati all'allegato "A" del presente atto deliberativo, da considerarsi parte integrante del medesimo.

Tenuto altresì conto del fatto che il DPCM del 15.2.2006, già citato, all'art. 5, comma 2, prevede che le Regioni entro il 31.3.2006 trasmettano alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome copia conforme degli atti che certifichino il conseguimento degli obiettivi anche da parte dei rispettivi enti strumentali, si precisa che qualora detti atti non vengano trasmessi alla Direzione regionale Risorse Umane entro la data ultima del 27.3.2006, gli enti in parola non potranno procedere ad alcuna assunzione per tutto l'anno 2006.

L'elaborazione del piano assunzioni per l'anno 2005 ha poi tenuto conto anche di alcuni percorsi di progressione verticale, già autorizzati con deliberazione di quest'organo n. 447 dell'11.2.2005 e aventi ad oggetto il completamento del processo di riqualificazione del personale proveniente dallo Stato, in particolare otto posizioni dalla Categoria B alla Categoria C, profilo professionale di "Assistente tecnico", riservate al personale già svolgente funzioni di coordinamento di personale addetto alla sorveglianza idraulica.

L'inserimento dei percorsi di progressione verticale all'interno del piano assunzioni corrisponde peraltro alle indicazioni da ultimo confermate con il parere della Commissione Speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato, sezione III, mediante il parere 3556/2005, sulla base del quale, le progressioni verticali costituiscono nuove assunzioni, alla stessa stregua di quelle che si realizzano mediante i concorsi pubblici esterni, consentendo di colmare carenze di professionalità nella dotazione organica degli enti.

Tale scelta è pure fondata sulla necessità di favorire, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal legislatore nazionale, l'inserimento a tempo indeterminato nella dotazione organica regionale, del personale, già titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato e collocato in posizione utile nelle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione del Veneto.

Ciò consentirà di conseguire alcuni obiettivi, tra cui la valorizzazione di professionalità che si sono formate all'interno di questa amministrazione ed il contenimento, sia pur parziale, delle esigenze di personale delle strutture per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti ad esse istituzionalmente demandati. Infatti, quasi i due terzi del piano assunzioni 2005 riguarderà soggetti che a vario titolo hanno prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato presso questa Amministrazione.

Tenuto conto dei processi e delle scelte sopra illustrate, l'Amministrazione regionale si impegna a verificare la presenza di profili professionali per i quali non risultano in essere graduatorie di concorso pubblico al fine di bandire le relative procedure, compatibilmente con le esigenze organizzative, continuando, peraltro, a perseguire la politica di valorizzazione del personale a tempo determinato, anche con la previsione nei bandi di indizione dei concorsi pubblici per

assunzioni a tempo indeterminato di un'adeguata valorizzazione dei titoli relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato svolti senza demerito presso questa Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato, fermi restando il recepimento degli orientamenti e dei criteri espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16.3.2006, l'Amministrazione Regionale prende atto e fa proprio quanto stabilito dalla Circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e della Ragioneria dello Stato, non considerando tra le spese di personale valevoli ai fini dei vincoli di cui alla legge n. 266/2005 gli oneri relativi alle assunzioni a termine per progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea, statali o privati, tra cui gli oneri derivanti per l'assunzione a tempo determinato di personale assegnato alle strutture preposte alla gestione della tassa automobilistica regionale.

Da ultimo si prende atto del protocollo di concertazione del 22/02/2006 sull'andamento dei processi occupazionali – anno 2006, di cui con il presente provvedimento si andrà ad autorizzare la firma definitiva.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

vista la legge n. 311/2005, legge finanziaria per l'anno 2005;

vista la legge n. 266/2005, legge finanziaria per l'anno 2006;

visto il D.L. n. 4/2006;

vista la L.R. n. 1/1997;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.2.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 2.3.2006, recante la "Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

vista la Circolare del Ministero dell'Economia – Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 9/2006;

visti gli orientamenti e i criteri della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome adottati in data 16.3.2006;

richiamato il protocollo di concertazione tra la Regione del Veneto, le RSU aziendali e le organizzazioni sindacali territoriali del 22.2.2006, siglato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie locali del 1.4.1999;

delibera

In conformità a quanto dettagliatamente espresso in narrativa:

1. di dare atto che – agli effetti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – l'amministrazione regionale si atterrà alle seguenti linee di indirizzo:

– la conferma nella programmazione del ricorso alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro per il triennio 2006-2008, sin d'ora quantificati in n. 40 contratti, di cui n. 20 per l'anno 2006, n. 15 per l'anno 2007 e n. 5 per il 2008;

– le assunzioni in ruolo tramite scorrimenti delle vigenti graduatorie di concorso.

– le assunzioni dalle vigenti graduatorie a tempo indeterminato (anche di qualifica dirigenziale) anche con contratto a tempo determinato.

– il rispetto, per il triennio 2006-2008, del limite della spesa per il personale fissato dall'art. 1, co. 198, della l. 266/05 (legge finanziaria 2006) nel limite di quella sostenuta nell'anno 2004 meno l'1%, salvo l'esito del ricorso avanti la Corte Costituzionale;

2. di prendere atto e di fare propri gli orientamenti ed i criteri assunti in data 16.3.2006 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l'applicazione dell'art. 1 comma 198 della legge n. 266/2005 che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e contestuale (allegato "D");
3. di dare atto che le indicazioni sull'applicazione agli enti strumentali dell'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005, sono contenute nella deliberazione sulle direttive di bilancio per l'anno 2006;
4. di approvare gli indirizzi e le direttive per gli enti strumentali della Regione del Veneto in materia di risparmi di spesa per le assunzioni di personale per l'anno 2005 di cui all'allegato "A" del presente provvedimento, quale parte integrante del presente provvedimento, giusta applicazione del D.P.C.M. del 15.2.2006 relativo ai criteri per le assunzioni di personale di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, legge finanziaria per l'anno 2005;
5. di prevedere, conformemente a quanto più diffusamente indicato in parte narrativa, che i medesimi enti strumentali sono tenuti ad adottare immediatamente i rispettivi atti di competenza in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale, dai quali risulti il conseguimento dei risparmi di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
6. di prevedere, altresì, che qualora gli atti di cui al precedente punto 5) non vengano trasmessi alla Direzione regionale Risorse Umane entro la data ultima del 27.3.2006, gli enti in parola non potranno procedere ad alcuna assunzione per tutto l'anno 2006.
7. di rinviare ad un successivo atto deliberativo l'individuazione delle causali di assunzione di cui all'allegato "B", nonché l'indizione di quei concorsi pubblici, per titoli ed esami, che rispondono alle esigenze dell'Amministrazione e alla vacanza dei rispettivi posti in pianta organica;
8. di dare atto che, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005, la mobilità esterna costituisce uno strumento indispensabile per assicurare professionalità particolari, provenienti da esperienze fatte presso altre Amministrazioni, anche in ipotesi di mancanza di specifiche graduatorie concorsuali pubbliche. I comandi e trasferimenti non possono considerarsi quali istituti alternativi alla mobilità interna, poiché ciò comporterebbe un crescente aumento della spesa per l'Amministrazione, mentre sono sempre ammessi in presenza di una corrispondente mobilità in uscita;
9. di prendere atto del protocollo di concertazione del 22/02/2006, di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, da considerarsi parte integrante della medesima, sull'andamento dei processi occupazionali – anno 2006, di cui si autorizza la firma definitiva;
10. di incaricare la competente Direzione Regionale Risorse Umane di porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

(segue allegato)

Allegato A

817_AllegatoA.pdf

Allegato B

Costo cessazioni anno 2004 € 2.740.874,21

Quota risparmio a carico della Regione del Veneto

€ 1.497.092,19

Risorse utilizzabili per nuove assunzioni

€ 1.243.782,02

TOTALE ASSUNZIONI AUTORIZZATE

Categoria B/1

5

Categoria B/3

18

Categoria C

18

Categoria D
20

Dirigenti
6

Progressioni verticali
8

TOTALE
75

di seguito specificate
Assunzioni autorizzate a valere sull'anno 2005
Categorie
Unità
Costi per unità di personale effettivi

Categoria B/1
5
22.405,28

Categoria B/3
15
23.555,13

Categoria C/1
16*
25.017,58

Categoria D/1
16**
27.478,39

Dirigenti
0
0

Progressioni verticali
8***
1.462,45

TOTALE
60
1.221.305,50

* comprensive di 3 unità già in ruolo nella categoria B/3 e quindi con un costo pari a € 1.462,45 ciascuna.

** comprensive di 1 unità già in ruolo nella Categoria C/1 e quindi con un costo pari a € 2.460,81.

*** personale ex Magistrato alle Acque con funzioni di sorveglianza idraulica dall'acat. B/3 alla cat. C/1 (D.G.R. n. 447 dell'11.2.2005).

Assunzioni autorizzate a valere sull'anno 2006

(In base a quanto previsto dal D.P.C.M. del 15.2.2006 vale un dato esclusivamente numerico, pari al limite del 25% delle cessazioni verificatesi nel corso del 2005)

Categorie

Unità

Categoria B/1

0

Categoria B/3

3

Categoria C/1

2

Categoria D/1

4

Dirigenti

6*

TOTALE

15**

*Stabilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato già attivati

**Rappresenta il 25% delle cessazioni verificatesi al 31.12.2005

Allegato C

Ipotesi di protocollo di concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali 1998/2001. Andamento dei processi occupazionali anno 2006.

fra Regione del Veneto R.S.U. OO.SS. Territoriali

(omissis)

Premesse

L'Amministrazione Regionale, come tutte le altre Amministrazioni del comparto, vede le proprie politiche occupazionali fortemente condizionate dai vincoli imposti dalle leggi finanziarie dello Stato.

In particolare la legge 311/2004 (finanziaria 2005) stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento di risparmi di spesa, le Amministrazioni regionali debbano sottostare a criteri e limiti nelle assunzioni a tempo indeterminato, poi individuati dal DPCM sottoscritto il 15.2.2006.

La legge 266/2005(finanziaria 2006) ha aggiunto un ulteriore limite stabilendo che le spese complessive di personale non debbano superare, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1%.

E' in questo complesso e difficoltoso quadro normativo che la Regione si trova a dover operare, impegnandosi a perseguire ogni legittima iniziativa normativa, interpretativa e gestionale atta a salvaguardare i livelli occupazionali funzionali alle proprie esigenze organizzative.

Per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato, pur nel doveroso rispetto delle norme vigenti, si valorizzeranno al massimo le possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali.

L'Amministrazione, fatto salvo il mantenimento delle regole attuali per i contratti a tempo determinato in essere, si impegna in un percorso di tendenziale contenimento e progressiva stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato, al fine di non ampliare ulteriormente il fenomeno del precariato .

L'andamento occupazionale ed il rispetto dei tetti di spesa saranno oggetto di monitoraggio trimestrale, anche con riferimento ai processi di mobilità, al fine di verificare la possibilità di reperire nuove unità di personale a tempo indeterminato in relazione alle risorse che andranno a liberarsi.

L'Amministrazione si impegna a verificare la presenza di profili professionali per i quali non risultano in essere graduatorie di concorso pubblico, al fine di bandire le relative procedure, compatibilmente con le esigenze organizzative, continuando a perseguire la valorizzazione del

personale a tempo determinato così come indicato dalla dichiarazione congiunta n. 4 del CCDI del 15.10.2004.

Indice

Art. 1 Assunzioni a tempo indeterminato

Art. 2 Contratti del personale a tempo determinato

Art. 3 Assunzioni a termine per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi

Art. 4 Contratti di Formazione e Lavoro (CFL)

Art. 5 Mobilità

Art. 6 Rapporti di lavoro flessibile

Art. 7 Riduzione dotazione organica dirigenti

Art. 1 Assunzioni a tempo indeterminato

In considerazione di quanto indicato dalla legge finanziaria 2005, nonché dal DPCM del 15.2.2006, le assunzioni a tempo indeterminato che si intenderanno effettuare terranno conto non solo dei criteri per l'anno 2005, ma anche dell'opportunità di utilizzare in questa prima parte del 2006 anche della quota del 25% delle cessazioni del 2005, così previsto dal sopra citato DPCM, all'art. 4, comma 10.

In totale si tratta di n. 67 assunzioni per le varie categorie, di cui i due terzi relative a personale che presta o ha prestato servizio a tempo determinato presso la Regione del Veneto.

Piano assunzioni anno 2005

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale delle categorie, relative all'anno 2005, sono complessivamente n.52

n. 19 cat. B (di cui 4 assunzioni obbligatorie e 1 riammissione in servizio);

n. 16 cat. C (di cui 6 conversioni di CFL);

n. 17 cat. D (di cui 12 conversioni di CFL);

n. 8 progressioni verticali dalla posizione B3 alla posizione C1 relativamente al personale con particolari profili professionali, progressioni già concordate con le OO.SS. nell'accordo del 5/10/2004 concernente la progressione verticale del personale regionale proveniente dal Magistrato alle Acque e dal SEP.

Anticipazione piano assunzioni anno 2006

Le assunzioni a tempo indeterminato relative all'anno 2006 sono in particolare n. 9:

n.3 cat. B (scorrimento graduatorie B3);

n.2 cat. C (entrambe conversioni di CFL);

n.4 cat. D (di cui 3 scorrimento concorsi pubblici 1 riammissione in servizio).

Art. 2 Contratti di personale a tempo determinato

La Regione, ai sensi dell'art.3 della legge 8 agosto 1997, n.31, può avvalersi di personale a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al 5% dell'organico regionale.

Le ipotesi che legittimano le assunzioni in parola sono quelle previste dall'art.7 del CCNL 14.09.2000.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di utilizzare al massimo questa possibilità, avvalendosi di ogni leva interpretativa consentita dell'art. 1, comma 198 della legge 266/2005.

Nelle more della definizione dei suddetti atti, in via cautelativa ed ai fini del rispetto delle norme vigenti, si prevede:

1. di confermare per i contratti in corso le attuali condizioni (proroga massima di 9 mesi, su richiesta delle strutture, verificate le esigenze di servizio);

2. di consentire l'ulteriore stipula di contratti a tempo determinato, precisando che – per i prossimi tre mesi e salva verifica dell'andamento della spesa in sede di monitoraggio trimestrale di cui alle premesse del presente protocollo – tali contratti continueranno ad essere stipulati per una durata massima di mesi nove, ulteriormente prorogabili per un massimo di un uguale periodo, avendo come obiettivo il mantenimento del budget complessivo in essere.

Art. 3 Assunzioni a termine per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi.

L'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 31/1997, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale n. 3/2003, consente, oltre alle assunzioni effettuabili nei limiti del budget del 5% dell'organico, di effettuare ulteriori assunzioni per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi.

L'Amministrazione intende promuovere in tutte le sedi istituzionali, un'interpretazione della legge n. 266/2005 che consenta di considerare escluse dalle spese di personale, le spese relative alle

assunzioni a termine per progetti a carico di finanziamenti comunitari, statali o privati, poiché non gravano sul bilancio dell'Ente.

In tal modo sarà possibile, per il 2006, prevedere l'assunzione a tale titolo del personale necessario omogeneizzando la durata massima dei contratti a quanto previsto al punto 2).

Art. 4 Contratti di formazione e lavoro (CFL).

L'Amministrazione ha inteso interpretare la legge finanziaria n. 266/2005 nel senso di consentire le proroghe dei contratti di formazione e lavoro in essere, evitandone l'interruzione.

Nel piano occupazionale verrà prevista la conversione in ruolo di CFL, seguendo l'ordine cronologico della data di stipulazione del contratto, nel rispetto del DPCM del 15.2.2006.

Art. 5 Mobilità

Fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005, la mobilità esterna costituisce uno strumento indispensabile per assicurare professionalità particolari, provenienti da esperienze fatte presso altre Amministrazioni, anche in ipotesi di mancanza di specifiche graduatorie concorsuali pubbliche.

Sono fatte salve le mobilità già attivate alla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Art. 6 Rapporti di lavoro flessibile

Tra le forme di rapporto di lavoro flessibile citate dall'art. 1, comma 198, della Legge n. 266/2005 vanno annoverate le collaborazioni coordinate e continuative.

Per quel che attiene a tali rapporti, i dirigenti, qualora intendano attivare tali rapporti, sono tenuti sia al rispetto del tetto di spesa del 2004 diminuito dell'1% per le medesime finalità sia all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni specifiche previste dall'art. 13 del D.L. n. 4 del 10 gennaio 2006.

Art. 7 Riduzione dotazione organica dirigenti.

Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alle leggi finanziarie per gli anni 2005 e 2006, oltre alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del piano assunzioni, si rende necessaria la riduzione della dotazione organica dirigenziale di un numero di posti pari a quello delle strutture dirigenziali istituite a seguito del completamento del processo di riorganizzazione della Regione del Veneto.

In tal modo non potranno prevedersi ulteriori future strutture dirigenziali, privilegiando, di conseguenza, la graduale e progressiva stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato, instaurati mediante scorrimento dell'utilizzazione delle graduatorie concorsuali vigenti.

(omissis)

Allegato D

Orientamenti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome relativamente all'applicazione della Legge Finanziaria 2006, art. 1 commi 198 e segg..

La conferenza delle Regioni e delle province autonome

Vista la legge n.266/2005 e, in particolare l'art. 1 comma 198, a tenore del quale le Amministrazioni Regionali e gli Enti Locali sono tenuti ad adottare misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento;

Atteso che un limite di tal genere, applicato in maniera indifferenziata per tutte le amministrazioni è potenzialmente in grado di penalizzare le realtà maggiormente virtuose;

Visto l'Accordo della Conferenza Unificata del 28 luglio 2005;

Visto l'Accordo della Conferenza Unificata del 24 novembre 2005 ed in particolare quanto previsto al punto 1.3;

Visto che con il dpcm del 15 febbraio 2006, in applicazione dell'art.1 comma 98 della legge 311/2004 della legge sono stati individuati criteri e limiti alle assunzioni che tengono conto invece della realtà di ogni singola Regione;

Ritenuto quindi necessario individuare dei comuni criteri di applicazione delle misure in materia di contenimento dei costi di personale per l'anno 2006 che favorisca l'adozione da parte di ogni singola Amministrazione di decisioni coerenti con la propria realtà organizzative, con le proprie normative, sia pur nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

Preso atto di quanto contenuto nella circolare n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0026588 del 17 febbraio c.a. per quanto ivi disposto e non precisato nei punti aggiuntivi sottoelencati;

individua

Ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma 198 della legge n. 266/2005, i criteri di seguito esplicitati, invitando ciascuna Regione a statuto ordinario a farli propri:

1. sono da escludersi, dalle basi di calcolo per tutte le annualità oggetto della sopracitata legge, le spese relative agli incarichi con contratto a tempo determinato effettuate dalle Regioni in applicazione di leggi regionali in fattispecie analoghe a quelle di cui all'art. 110, comma 2, del d.lgs n. 267/2000; tale disposizione non trova applicazione nei confronti di quelle Regioni che abbiano già provveduto a ridurre di oltre la metà, mediante la riorganizzazione del proprio assetto organizzativo, le relative spese a decorrere dal 1^a gennaio 2005.

2. sono da escludersi le spese sostenute per il personale trasferito alle Regioni dallo Stato in seguito a processi connessi: al trasferimento di funzioni e competenze dallo Stato alle Regioni, a specifiche normative statali, a privatizzazioni o a previsioni contrattuali relative al comparto Scuola ;

3. il tetto di spesa per l'anno 2006 e per le successive annualità interessate dalla Legge 311/2004 va calcolato al netto delle assunzioni disposte successivamente al 31/12/2004 in applicazione delle precedenti leggi finanziarie e relativi dpcm attuativi, riconprendendo in tali assunzioni anche quelle relative agli LSU ;

4. le spese di personale vanno considerate - nelle diverse annualità -, al netto delle spese relative ad assunzioni o a stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni di servizio con altre forme di lavoro flessibile effettuate per la realizzazione di programmi o progetti, qualora il relativo onere risulti a carico di finanziamenti e cofinanziamenti della Unione Europea o dello Stato, ivi comprese le spese di personale impegnato negli interventi conseguenti a dichiarazioni di stati di emergenza;

5. sono escluse dalle basi di calcolo le spese di personale derivanti dall'applicazione della L.109/1994 (Legge Merloni);

conviene inoltre

a) di confermare quanto già stabilito in sede di Accordo assunto in data 24/11/2005 dalla Conferenza Unificata relativamente ai rispettivi Enti strumentali precisando che le Regioni determinano gli indirizzi applicativi relativi all'art. 1 commi 198 e segg. della Legge 266/2005 e ne certificano le relative risultanze entro il 31 marzo di ogni annualità interessata dalla Legge Finanziaria 2006;

b) di confermare che ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4 del DPCM 15.02.06 sono esclusi gli Enti strumentali ed il relativo personale cui si applichi il CCNL del comparto Sanità (es: ARPA)

c) di stabilire che i dati di monitoraggio di cui alla L. 311/2004, art. 1 comma 30, saranno trasmessi dalle Regioni in modo unitario per entrambi gli organici regionali (Giunta e Consiglio), a firma del legale rappresentante dell'Ente;

d) di precisare che le modalità da adottarsi per la definizione dei costi relativi alla retribuzione di posizione dell'adirigenza, in applicazione del comma 2, lettera B dell'Accordo del 24 novembre 2005, sono le medesime già indicate al comma 1, lettera A dell'accordo medesimo.

Roma 16 marzo 2006